

Committente:

MEDESANO SOLARE S.R.L.

via Nicolodi n. 5/A
43126 Parma (PR)

r_emiro_Giunta - Prof. 28/06/2021 - 0623037_F

titolo del progetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO"

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA: PARMA

COMUNI: MEDESANO E
COLLECCHIO

Elaborato

numerazione

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E VERIFICA
DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE**

S02

Responsabile progettazione

Prof. Ing. Giacomo Bizzarri - Via Cagni 1/4 - 42124 Reggio Emilia

Responsabile aspetti paesaggistici e ambientali

Ambiter s.r.l. - Via Nicolodi 5/a - 43126 Parma

Direttore Tecnico

Dott. Giorgio Neri

Data di emissione

Giugno 2021

rev. data descrizione redatto da

A			
B			
C			

Responsabile di progetto:

Prof. Ing. Giacomo Bizzarri

Collaboratori:

Dott. Ing. Leonardo Fumelli

Dott. Ing. Florian Hoxhaj

Aspetti paesaggistici e ambientali:

Dott. Amb. Gabriele Virgilli - Ambiter s.r.l.

Dott. Arch. Daniela Pisciotano - Ambiter s.r.l.

Dott. Nat. Silvia Del Fiore - Ambiter s.r.l.

Dott. Geol. Adriano Biasia - Ambiter s.r.l.

Dott. Rossana Valentini - Ambiter s.r.l.

Aspetti acustici:

Ing. Luca Pasini - Silent Studio

Timbro e firma:



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Definizione della procedura a cui sottoporre il progetto in analisi	4
1.2	Coerenza del SIA con i contenuti dell'Allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/2006	4
2	DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA PROGR. N. 28 DEL 6 DICEMBRE 2010 (PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA)	7
3	PIANI DI LIVELLO SOVRAREGIONALE	10
3.1	Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)	10
3.2	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)	15
4	PIANI DI LIVELLO REGIONALE	21
4.1	Piano Energetico Regionale (P.E.R.)	21
4.2	Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2020)	22
5	PIANI DI LIVELLO PROVINCIALE	25
5.1	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	25
5.1.1	Tavola C1 “Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale”	25
5.1.2	Conformità del progetto alla Tavola C1	28
5.1.3	Tavola C.2 “Carta del Dissesto”	30
5.1.4	Tavola C.3 “Carta forestale”	31
5.1.5	Tavola C5: “Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale” Tavola C5A “Rete natura 2000” e Tavola 5B “Rete Ecologica della Pianura Parmense	32
5.1.6	Tavola C6 “Ambiti Rurali”	34
5.1.7	Conformità del progetto alla Tavola C6	35
5.1.8	Approfondimento in materia di tutela delle acque – Variante al PTCP 2008	36
5.2	PIAE Parma	39
6	PIANI DI LIVELLO COMUNALE	42
6.1	Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Medesano	42
6.1.1	Tavola della “Ambiti e Trasformazioni Territoriali in Variante”	42
6.2	Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Collecchio	46
6.2.1	Tavola della “Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale”	46
6.2.2	Tavola della “Disciplina degli interventi edilizi diretti”	47
7	VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI E AMBIENTALI	49
7.1	Vincoli di tutela paesaggistica	49
7.1.1	Aree contermini	50
7.2	Vincoli archeologici	51
7.3	Vincoli di tutela naturalistica	52
7.3.1	Il Parco del Taro	52
7.3.2	ZSC-ZPS “Medio Taro”	55
8	ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INTRODOTTI DALLA DGR 15158/2018	58
8.1	Cumulo con altri progetti	58
8.2	Rischio di incidenti	58
8.3	Riserve, Parchi naturali ed altre zone ambientalmente sensibili	58
8.4	Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati	59
8.5	Zone a forte densità demografica	60
8.6	Zone di importanza storica, culturale e archeologica	60
8.7	Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	60

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

ELENCO TAVOLE FUORI TESTO

- Tavola QRP-01** – Stralcio Tav. C.1. “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” del PTCP Parma (planimetria, scala 1: 12.000);
- Tavola QRP-02** – Stralcio Tav. C.2. “Carta del dissesto” del PTCP Parma (planimetria, scala 1: 12.000);
- Tavola QRP-03** – Stralcio Tav. C.3. “Carta forestale” del PTCP Parma (planimetria, scala 1: 12.000);
- Tavola QRP-04** – Stralcio tavola C.5 “Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale” del PTCP di Parma (planimetria, scala 1: 12.000);
- Tavola QRP-05** – Stralcio Tav. C.6. “Ambiti rurali” del PTCP Parma (planimetria, scala 1: 11.000);
- Tavola QRP-06** – Stralcio Tavola 1 “Ambiti e Trasformazioni Territoriali in Variante e individuazioni Varianti” del PSC-RUE del Comune di Medesano PSC-RUE Medesano - (planimetria, scala 1: 5.000);
- Tavola QRP-07** – Stralcio tavola 1 “Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale” del PUG del Comune di Collecchio - (planimetria, scala 1: 5.000);
- Tavola QRP-08** – Stralcio tavola 3 “Disciplina degli interventi edilizi diretti” del PUG del Comune di Collecchio (planimetria, scala 1: 5.000).

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1 INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico sono descritte ed esaminate, in accordo con le disposizioni della L. R. 4/2018 e s.m.i. e del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le indicazioni tecnico – legislative presenti nella normativa di settore e negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con specifico riferimento alla tipologia di progetto e alle aree in cui si collocano l'impianto fotovoltaico in esame e le relative opere connesse.

In particolare:

- ✓ nei successivi paragrafi 1.1 e 1.2 si riportano rispettivamente un inquadramento del progetto nella normativa vigente in materia di VIA e una valutazione della completezza dei contenuti del SIA rispetto a quanto richiesto dalla normativa stessa;
- ✓ nel capitolo 2 viene valutata la conformità dell'intervento alle disposizioni della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 (Linee guida Regionali);
- ✓ nei capitoli 3, 4, 5 e 6 vengono analizzati i seguenti piani territoriali e piani di settore:
 - Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
 - Piano Energetico Regionale (PER);
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE);
 - Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Medesano;
 - Piano Operativo Comunale (PUG) del Comune di Collecchio;
- ✓ nel capitolo 7 è condotta un'analisi dei vincoli di tutela naturalistica e dei vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici;
- ✓ nel capitolo 8 è introdotta un'analisi dei criteri di valutazione richiamati dalla DGR 15158/2018.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nel presente Quadro di Riferimento Programmatico, sono state valutate per verificare la rispondenza alle stesse da parte dell'intervento in esame e per indirizzare correttamente la progettazione, oltre che per definire, laddove necessarie, le opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II), sono sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato IV. Tra queste si evidenzia che al punto 2, lett. b) sono riportati gli “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; la L. R. n.4/2018, come modificata dalla L. R. 27 Dicembre 2018, n. 24, riporta la stessa categoria di opere nell'Allegato B.2, al punto B.2.8.

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nella porzione nord-orientale del territorio comunale di Medesano, di un impianto fotovoltaico per una potenza elettrica complessiva di circa 3.500 kWp.

Per la categoria di opera descritta la normativa prevede dunque l'attivazione della procedura di assoggettabilità a VIA, come stabilito dall'art. 5 comma 1, lett. a) della L. R. 4/2018 e s.m.i.; occorre però considerare che la linea di connessione alla rete elettrica attraversa l'area del Parco Fluviale Regionale del Fiume Taro, pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) “i progetti elencati negli allegati B1, B2, B3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette...” sono assoggettati alla procedura di VIA.

Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'ottenimento delle concessioni, licenze, pareri e nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente, si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2), lett. a) della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'intervento in esame rientra tra i progetti di competenza della Regione (con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015).

1.2 COERENZA DEL SIA CON I CONTENUTI DELL'ALLEGATO VII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006

n.	ARGOMENTO	SI	NO, perché non necessario o pertinente a parere del proponente	Livello di dettaglio con cui si è affrontato l'argomento nello Studio (scala 1-3) 1. basso 2. medio 3. alto	Paragrafo dell'elaborato costituente lo studio in cui si trova l'argomento
1	Descrizione del progetto, comprese in particolare				
1a	Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento	X			Quadro di riferimento progettuale Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
1b	Descrizione delle principali	X			Quadro di riferimento

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

n.	ARGOMENTO	SI	NO, perché non necessario o pertinente a parere del proponente	Livello di dettaglio con cui si è affrontato l'argomento nello Studio (scala 1-3) 1. basso 2. medio 3. alto	Paragrafo dell'elaborato costituente lo studio in cui si trova l'argomento
	caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati				progettuale
1c	Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
1d	Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili	X			Quadro di riferimento progettuale Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
2	Descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
3	Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.	X			Quadro di riferimento ambientale Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
4	Descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:				
4a	dovuti all'esistenza del progetto	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
4b	dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
4c	dovuti all'emissione di inquinanti, alla	X			Valutazione impatti,

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

n.	ARGOMENTO	SI	NO, perché non necessario o pertinente a parere del proponente	Livello di dettaglio con cui si è affrontato l'argomento nello Studio (scala 1-3) 1. basso 2. medio 3. alto	Paragrafo dell'elaborato costituente lo studio in cui si trova l'argomento
	creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;				misure di mitigazione e monitoraggio
4d	descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
5	descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
5bis	Descrizione delle misure previste per il monitoraggio	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
6	Descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie	X			Quadro di riferimento programmatico Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio
7	Riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti	X			Sintesi non tecnica
8	Sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.	X			Valutazione impatti, misure di mitigazione e monitoraggio

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA PROGR. N. 28 DEL 6 DICEMBRE 2010 (PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA)

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n. 28 avente come oggetto la *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*. Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto *“occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.”*

Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Tabella 2.1.1).

Tabella 2.1.1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell'Allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 28 del 2010.

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrate nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
		1.1 sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		1.2 zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		1.5 calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		1.6 complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		1.7 immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo	
		1.8 aree percorse dal fuoco o che lo siano state	

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			Valutazione coerenza progetto	sintetica dell'opera	di in
		negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"			
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.		L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.		
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.				
4	Le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.				
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.				

Nella seguente Figura 2.1.1 è riportato lo stralcio della “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici - Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”, con l'indicazione dell'area interessata dalle installazioni di progetto. In riferimento a tale carta, si specifica che essa “costituisce una rappresentazione meramente ricognitiva delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010)”.

Dalla lettura dello stralcio cartografico, analizzato congiuntamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione, si evince che l'area interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto in esame ricade in area “bianca”, ovvero in una zona priva di particolari vincoli e potenzialmente idonea all'installazione di un impianto solare fotovoltaico a terra.

Si osserva in particolare che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'ex cava non più suscettibile di ulteriore sfruttamento, in quanto l'attività estrattiva è stata ultimata e sono state completate le opere di sistemazione finale. Occorre inoltre considerare che il progetto di coltivazione prevedeva quale destinazione finale il ritorno dei terreni all'uso agricolo, e che con comunicazione inviata al Comune di Medesano con prot. N. 5862 del 01/04/2021 è stato richiesto l'avvio delle procedure formali per il collaudo finale delle opere. Ad oggi l'attività agricola non è pertanto ancora ripresa e l'area è incolta, configurandosi a tutti gli effetti come ex-cava rientrante nelle casistiche di cui all'Allegato I, lettera C, punto 1.h) della già menzionata DAL n. 28/2010:

“[...]”

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:

1. le seguenti aree in zona agricola:

h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava;

[...]"




Figura 2.1.1 – Stralcio della Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici foglio 199-NO. In blu l'area d'intervento.

3 PIANI DI LIVELLO SOVRAREGIONALE

3.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della L. 183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001), quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico; in modo particolare è perseguito il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali (con particolare attenzione a quelle degradate) anche attraverso usi ricreativi.

Si consideri al riguardo che, rispetto al 2001 (anno di approvazione del PAI vigente con D.P.C.M. 24 Maggio 2001), il Piano è stato modificato da successive varianti, che hanno portato all'attuale delimitazione delle Fasce fluviali A, B e C, opportunamente aggiornate a seguito delle nuove conoscenze acquisite e della più recente disponibilità del DTM (*Digital Terrain Model*).

La Figura 3.1.1 riporta lo schema delle fasce fluviali sopra menzionate:

- Fascia A – fascia di deflusso della piena;
- Fascia B – fascia di esondazione;
- Fascia C – fascia di inondazione per piena catastrofica.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO




Figura 3.1.1 – Schema fasce fluviali PAI.

Di seguito sono riportati i principali articoli delle NTA del PAI, che contengono vincoli e/o prescrizioni riguardanti le fasce fluviali sopra richiamate.

Art. 29 – Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Ai sensi del comma 1 il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Ai sensi del comma 2 nella Fascia A sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. I);

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- d) *le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;*
- e) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*
- f) *il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.*

Ai sensi del comma 3 nella Fascia A sono per contro consentiti:

- a) *i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;*
- b) *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- c) *le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*
- d) *i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;*
- e) *la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;*
- f) *i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;*
- g) *il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;*
- h) *il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;*
- i) *il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
- j) *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;*
- k) *l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Ai sensi del comma 4, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Ai sensi del comma 5, gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 – Fascia di esondazione (Fascia B)

Ai sensi del comma 1 nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Ai sensi del comma 2 nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Ai sensi del comma 3 sono per contro consentiti:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Ai sensi del comma 4 gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Ai sensi del comma 1, nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

Ai sensi del comma 2, i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Ai sensi del comma 3, in relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Ai sensi del comma 4, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Ai sensi del comma 5, nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Sempre per quanto riguarda le fasce di tutela fluviale occorre richiamare quanto stipulato con il Protocollo d'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma, relativo all'attuazione del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po” (PAI); il Protocollo d'Intesa, predisposto ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'art. 21 della L. R. Emilia - Romagna 24 marzo 2000, n. 20 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, è stato predisposto coinvolgendo:

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la Provincia di Parma;
- la Regione Emilia – Romagna.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nello specifico all'articolo 1 “Finalità ed effetti dell’Intesa” del Protocollo d’Intesa è sancito che:

1. [...]
2. *Per effetto della presente Intesa e per tutta la durata della stessa, il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma, assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle norme successive.***
3. *In virtù della stipulazione della presente Intesa, relativamente all'ambito territoriale della Provincia di Parma il **PTCP attua le finalità e gli obiettivi del PAI**, specificandone ed articolandone i contenuti e, in particolare, circostanziandoli e coordinandoli con le finalità di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, allo scopo di assicurare, per detto territorio, la realizzazione di un assetto idraulico ed idrogeologico idoneo a garantire un livello di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti non inferiore a quello del PAI e basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio di quelle contenute in detto Piano stralcio.*
4. *In ogni caso, le disposizioni del PTCP per le materie oggetto della pianificazione di bacino per l'assetto idraulico ed idrogeologico sono da ricondurre ai principi e gli indirizzi contenuti nelle seguenti Norme di Attuazione del PAI: art. 1, commi 3, 7 e 9; art. 2; art. 6; art. 9, comma 12; art. 18, comma 3; art. 24; art. 29, comma 1; art. 30, comma 1.*

La sottoscrizione dell’Intesa, avvenuta in data 14/06/2011, ha conferito al PTCP il valore e gli effetti del P.A.I.

Nel caso specifico l'area d'intervento è suddivisa in due settori dal limite della Fascia C; in particolare il settore orientale ricade in Fascia C, mentre il settore occidentale dell'area d'intervento è esterno alla Fascia medesima. Per quanto riguarda la valutazione di conformità della porzione di impianto ricadente in Fascia C, vista e considerata la validità dell’Intesa sopra richiamata e le relative disposizioni vigenti in materia di tutela fluviale, si rimanda alla trattazione degli articoli relativi del PTCP (vedi § 5.1.2).

3.2 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23/10/2007 (c.d. Direttiva Alluvioni), che intende istituire “*un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]*” (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

Dopo un lungo iter, i vari PGRA (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

L'area di studio è ricompresa nel Distretto Padano, in cui ricadono le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del “Programma di Misure” relativo alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010. È inoltre stata redatta una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010), predisposta a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel PGRA che definisce, *“in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.”*

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

Le Mappe della pericolosità riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, come evidenziato nella figura seguente che riporta uno stralcio della sezione 199NO – Parma Nord - Ovest, è parzialmente interessata da aree di rischio con scenario di pericolosità “P1 – L Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi”, riconducibile al Reticolo Principale (RP), dove gli elementi potenzialmente esposti corrispondono ad aree produttive; sempre con riferimento al Reticolo Principale, la linea elettrica MT di connessione, che si sviluppa mediante cavidotto interrato, ricade invece:

- all'interno dello scenario di pericolosità “P1 – L Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” nel tratto che va dall'area d'intervento all'allacciamento con il ponte sul F. Taro;
- all'interno dello scenario di pericolosità “P3 – H Alluvioni frequenti” nel tratto in cui la linea di connessione attraversa il F. Taro mediante staffatura alla struttura del ponte esistente;
- all'interno dello scenario di pericolosità “P3 – H Alluvioni frequenti” e dello scenario “P2 – M Alluvioni poco frequenti” nel tratto successivo posto in sponda destra, subito dopo il ponte stradale esistente.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel tratto rimanente, che percorre in cavidotto interrato la viabilità esistente fino alla cabina di connessione pubblica, la linea elettrica è esterna alle aree di pericolosità.






Figura 3.2.1 - Stralcio della Mappa della Pericolosità - Sez. 199NO del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Reticolo Principale e Secondario Collinare e Montano; in rosso l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto riguarda le aree di pericolosità del reticolo secondario di pianura (RSP), sia l'area d'intervento che la linea elettrica di connessione ricadono esternamente agli scenari di pericolosità.

Le Mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (R1 - Rischio moderato o nullo), arancione (R2 - Rischio medio), rosso (R3 - Rischio elevato), viola (R4 - Rischio molto elevato).

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, come evidenziato nella figura seguente che riporta uno stralcio della sezione 199NO – Parma Nord - Ovest, è parzialmente interessata da aree con Rischio moderato o nullo R1, riconducibili al Reticolo Principale (RP); si osserva però che l'area è affiancata, in direzione sud-nord, da una striscia di territorio posta in rischio medio R2. La linea elettrica di connessione, nel tratto interrato che va dall'area d'intervento all'allacciamento della viabilità con il Ponte sul F. Taro attraversa aree abitate a rischio medio R2, mentre nel tratto in cui la linea di connessione attraversa il F. Taro mediante staffatura alla struttura del ponte risultano interessate aree con Rischio R4 (rischio molto elevato), R3 (rischio elevato) e R1 (rischio moderato o nullo); infine, nel tratto successivo che prosegue in cavidotto interrato verso Est lungo la viabilità esistente fino alla cabina di connessione, la linea elettrica è esterna alle aree di rischio.



(segue legenda)

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



Figura 3.2.2 - Stralcio della Mappa del Rischio - Sez. 199NE del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Reticolo principale; in rosso l'area di ubicazione degli impianti fotovoltaici (fuori scala).

Per quanto riguarda le aree di rischio per il reticolo secondario di pianura (RSP), sia l'area d'intervento che la linea elettrica di connessione ricadono esternamente agli scenari di pericolosità.

In base a tutto quanto sopra riportato (in particolare per quanto riguarda le indicazioni della Mappa della pericolosità) e considerando quanto definito nella DGR 1300/2016, riportante prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, si osserva che:

- a) Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico propriamente detto, considerato a tale proposito che l'area di intervento ricade in zone “P1 – L Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” (vedi precedente Figura 3.2.1), ai sensi dell'articolo 3, punto 3.2 della summenzionata DGR 1300/2016 “si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI [...]”, ovvero “le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate”; a questo proposito, considerato il Protocollo d'Intesa stipulato tra Autorità di Bacino del F. Po, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma, già richiamato nel precedente § 3.1, si rimanda alla trattazione degli articoli relativi del PTCP (vedi § 5.1.2).
- b) Per quanto riguarda la linea elettrica di connessione alla rete, che interessa nei vari punti del tracciato zone classificate come “P1”, “P2” e “P3”, si considera che l'intervento sarà realizzato mediante la posa di cavidotti interrati (o, nel tratto posto in corrispondenza del ponte stradale, mediante staffatura alla struttura del ponte stesso), senza determinare alcuna reale interferenza con gli elementi del Reticolo Principale individuati dal Piano (e, nello specifico, con il F. Taro).

Fermo restando quanto sopra riportato, vale la pena sottolineare che l'intervento è stato concepito in modo tale da minimizzare gli impatti sul suolo e sul deflusso delle acque meteoriche; in particolare:

- i moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno posizionati mantenendo libero un interasse tra le file di pannelli (*pitch*) pari a circa 4,5 m (considerando le interdistanze tra i sostegni);
- i moduli saranno sollevati dal suolo e saranno ancorati con pali infissi direttamente nel terreno mediante battipalo, senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo;

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- il progetto non prevede interventi di impermeabilizzazione che possano modificare il normale deflusso delle acque meteoriche, sarà infatti garantito il mantenimento dell'area a prato all'interno dell'impianto, a eccezione della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione;
- i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno interrati, così come la linea elettrica di collegamento alla rete.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4 PIANI DI LIVELLO REGIONALE

4.1 PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia – Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.

Per la Regione Emilia – Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- La riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- L'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- L'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal P.E.R.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia – Romagna, il P.E.R. è affiancato dal Piano Triennale di attuazione 2017 – 2019.

Dalla consultazione della Relazione relativa alle “*Policies attuate e monitoraggio dei risultati raggiunti*” del Piano, emerge che, in termini assoluti, lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale gli obiettivi dello scenario tendenziale¹ del P.E.R. sono pari a 2.533 MW (in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia - Romagna), mentre quelli dello scenario obiettivo, pari a 4.333 MW, appaiono più lontani da raggiungere.

¹ Il P.E.R., nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno scenario “obiettivo”. Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance. Lo **scenario obiettivo** punta invece a raggiungere gli obiettivi Ue clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia - Romagna e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il progetto dell'impianto fotovoltaico preso in esame intende senza dubbio concorrere al raggiungimento di tali obiettivi.

4.2 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2020)

Il Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia - Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 Aprile 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Il P.A.I.R. è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. L'orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di suddetti obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il P.A.I.R. individua, altresì, alcune misure da attuarsi in fase successiva, in un'ottica di programmazione di lungo periodo, al fine di mantenere i risultati conseguiti a fronte del prevedibile cambiamento del contesto socio – economico.

Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari “di riferimento”, “tendenziale” e “obiettivo di piano”, mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x su quasi tutto il territorio regionale. Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, in particolar modo negli anni meteorologicamente più sfavorevoli ed in ogni caso localizzati in porzioni limitate di territorio; nell'eventualità che suddetti superamenti si verificassero, il Piano prevede misure aggiuntive.

Di seguito si riportano i principali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione analizzati per la discussione del caso in esame.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento


- 1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.*
- 2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM₁₀ e di ossidi di azoto (NO_x).*
- 3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa in “area di superamento “hot spot” PM₁₀ in alcune porzioni del territorio (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione “IT0892 – Pianura Ovest” (cfr. Allegato 2-B), come desumibile dalla Figura 4.2.1. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.

ALLEGATO 2 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2

Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010




Figura 4.2.1 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (P.A.I.R. 2020 Emilia - Romagna).

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano – romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM_{10} al 2020;
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) al 2020;
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH_3) al 2020;
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO_2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D. Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Gli obiettivi di Piano, oltre ad essere espressi in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010 (cfr. articolo 12 sopra richiamato), sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per Provincia.

Art. 20 – Saldo zero

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano “la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo”.

Come specificato nel § 9.7.1. della Relazione di Piano per “ridotto al minimo” s'intende il fatto che “siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica”.

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO_2 e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al suo contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di Piano.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

5 PIANI DI LIVELLO PROVINCIALE

5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con Del. C.P. n.71 del 25.7.2003.

Con Del. C.P. n.134 del 21/12/2007 è stata approvata una variante parziale al PTCP che ha apportato alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione.

In data 22/12/2008, con Delibera C.P. n.118, è stata approvata la Variante in materia di tutela delle acque, in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Gli interventi in progetto interessano zone normate da alcuni articoli del PTCP vigente, di seguito esaminati.

5.1.1 Tavola C1 “Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale”

Dall'analisi degli elaborati cartografici del PTCP Tavola C1 emerge che l'area d'intervento ricade in parte in “Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C) – Art. 13 ter, mentre la linea elettrica di connessione attraversa, in cavo interrato posizionato con direzione ovest-est, le seguenti zonizzazioni presenti lungo il corso del F. Taro:

- Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art. 12);
- Zone di deflusso della piena, sia ambito A1 che ambito A2, (art. 13).

Inoltre, nel tratto ubicato in Comune di Collecchio, il tracciato del cavidotto attraversa il T. Manubiola e il Canale Naviglio, non arginati nel tratto di interesse, classificati come corsi d'acqua meritevoli di tutela (art. 12 bis).

Degli articoli sopra indicati si riportano di seguito gli stralci tratti dalle Norme tecniche del Piano.

Art. 12 – Zone di tutela ambientale di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica” individuate e perimetrare come tali nella tavola C1 “Tutela ambientale, paesistica e storico culturale” in scala 1:25.000 del presente Piano. Esse costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art. 17 del PTPR, in

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. 20/2000, nonché della fascia B di esondazione, così come definita dall'art. 28 del Piano di Assetto Idrogeologico – di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.

2. *Qualora la perimetrazione delle zone di cui al comma precedente interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Essa è esterna alla fascia di deflusso della piena, di cui al comma 13.*

[...]

4. *Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.*
5. *Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente.*

[...]

9. *Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:*

[...]

- e. *sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati*

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali

10. *La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 9, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.*

[...]

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti:

[...]

g. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma 23 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati

Art. 12 bis Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le disposizioni cui al presente articolo valgono per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000. Per esse, in considerazione della rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi e delle minori criticità idrauliche presenti, rispetto alle zone di cui al precedente articolo 12, non sono inseriti specifici studi idraulici nell'ambito del quadro conoscitivo e non sono previste disposizioni di tutela idraulica. Le disposizioni di tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali sono specificate nei successivi commi. Tali zone sono identificate e perimetrate nella tavola C.1 “Tutela ambientale, paesistica e storico culturale” in scala 1:25.000 del presente Piano.

2. Per i territori di cui al comma 1, così individuati:

- a. zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua perimetrate come tali nelle tavole C.1 del presente Piano;
- b. tratti non arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale;
- c. tratti arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela, elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine;
- d. fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno degli argini maestri di seconda categoria; valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 lettere a), b), c), d), e), f); commi 9,10,17, comma 23 lettere c), d), e), f), g); commi 24, 25, 26 dell'art. 12.

[...]

5. Nelle aree di cui al comma 2 lettere c), d) fermo restando quanto specificato al comma 3, è comunque consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico vigente.

6. Gli strumenti urbanistici comunali, anche attraverso le modalità previste dagli articoli 21 e 22 della Legge regionale 24 Marzo 2000, n. 20, possono ridefinire le delimitazioni di cui al comma 2 lettere b), c) attraverso l'individuazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13, mediante la metodologia definita dall'Allegato 3 del Titolo II delle Norme di attuazione del PAI. Una volta definite tali fasce di tutela, all'interno di esse dovranno essere applicate le relative norme del PTCP.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

7. Per il reticolo idrografico di cui al comma 2, i Comuni interessati, anche attraverso specifici accordi con la Provincia, ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, possono procedere alla individuazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13.

art. 13 – Zona di deflusso di piena

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le zone di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000, qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 18 e 18 del PTPR e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del PAI. Nella zona di deflusso della piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato dall'articolo 18 del PTPR; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.
2. Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 13 ter – Area di inondazione per piena catastrofica

Ai sensi del comma 2, i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

Inoltre ai sensi del comma 3, i Comuni, in sede di formazione del PSC possono, in considerazione delle specifiche criticità idrauliche presenti nel proprio territorio, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nell'area di cui al presente articolo.

5.1.2 Conformità del progetto alla Tavola C1

L'area di pertinenza dell'impianto fotovoltaico è suddivisa in due settori dal limite della fascia C: il settore orientale ricade in fascia C, mentre il settore occidentale dell'area d'intervento è esterno alla fascia.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'impianto in progetto è compatibile con le disposizioni del Piano in quanto in Fascia C non sono previste limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra. Si osserva inoltre che la realizzazione dell'impianto non prevede l'impermeabilizzazione del terreno con interventi che possano modificare il normale deflusso delle acque; è infatti previsto il mantenimento dell'area a prato all'interno dell'impianto, a eccezione della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente nel suolo senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo il semplice ricoprimento in terra degli scavi, senza determinare impatti sul deflusso delle acque.

Per quanto riguarda la linea di connessione elettrica, che presenterà uno sviluppo di circa 4 km, la soluzione proposta per il trasporto dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico alla rete prevede l'attraversamento in perpendicolare del corso del F. Taro in corrispondenza del ponte esistente, al fine di giungere, secondo quanto indicato da Enel nella Soluzione Tecnica Minima, alla cabina presente sul territorio comunale di Collecchio; nello specifico la linea si sviluppa nel seguente modo:

- linea elettrica MT interrata sotto alla pista ciclabile, dall'uscita dall'impianto fotovoltaico fino all'immissione della viabilità sul ponte che attraversa il F. Taro, di sviluppo pari a circa 1,5 km; parte del tratto ricade in Area di inondazione per piena catastofica (Fascia C);
- linea di connessione in attraversamento del F. Taro, che in corrispondenza dell'impalcato sarà staffata alla struttura del ponte, che si sviluppa per circa 1,2 km in Zone di deflusso della Piena (Ambito A1 e Ambito A2) ad eccezione del tratto terminale, a est del F. Taro, che ricade in Zone di tutela ambientale e ed idraulica dei corsi d'acqua;
- linea elettrica interrata lungo la pista ciclabile e la viabilità esistente fino a raggiungere la cabina elettrica esistente (tratto di circa 2,7 km); quest'ultimo tratto di linea elettrica è esterno alle fasce di tutela fluviali ma attraversa, sottopassandoli con T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata in cavo sotterraneo), il T. Manubiola e il Canale Naviglio, classificati come corsi d'acqua meritevoli di tutela.

La linea elettrica di connessione è compatibile con le disposizioni del Piano in quanto trattasi di opera di rilevanza meramente locale, che attraversa il F. Taro in perpendicolare, con modalità che non determinano interferenze con il deflusso delle acque. Si consideri in particolare che la linea elettrica di connessione sarà interrata lungo viabilità esistenti e, in corrispondenza dell'attraversamento fluviale, sarà agganciata alla struttura del ponte esistente, senza interferire direttamente con le fasce di tutela.

Si specifica inoltre che l'elettrodotto in progetto si configura come opera connessa ad un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, impianto a sua volta coerente

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

con le indicazioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, nel D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e nelle Linee Guida Regionali riportate dalla D.A.L. 28/2010 (vedi discussione riportata nel precedente capitolo 2).

Si osserva infine che, in accordo con la normativa vigente, il progetto della connessione elettrica è sottoposto, unitamente al progetto dell'impianto fotovoltaico propriamente detto, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come già specificato nel precedente paragrafo 1.1.

5.1.3 Tavola C.2 “Carta del Dissesto”

Art. 22 bis - Aree a pericolosità geomorfologica moderata

Ai sensi del comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano ai Versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa, alle Deformazioni gravitative profonde di versante, alle Frane relitte, così come individuate e delimitate nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, di cui si riporta uno stralcio nella tavola fuori testo QRP-02.

Ai sensi del comma 2, in relazione alla loro moderata pericolosità geomorfologica, in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 22, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità.

Ai sensi del comma 3, gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica in relazione alle condizioni di dissesto esistenti o potenziali; tale verifica tecnica è da svolgersi nell'ambito di formazione del PSC.

Ai sensi del comma 4, le medesime disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano ai Detriti di versante, ai Depositi alluvionali e ai Conoidi di deiezione individuati nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, purché tali zonizzazioni non interessino aree e/o zone diversamente delimitate e disciplinate dal presente Piano: in tal caso, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

L'area d'intervento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade quasi interamente in aree a “pericolosità geomorfologica moderata”, insistendo su depositi alluvionali, mentre l'intera linea di connessione elettrica si sviluppa in aree non soggette a pericolosità geomorfologica.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003 s.m.i. “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

Si consideri inoltre che il progetto non prevede la realizzazione di platee di fondazione per il posizionamento dei moduli, né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto). I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice ricoprimento in terra degli stessi.

Si specifica, altresì, che si prevede di mantenere l'area a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione.

Tutte le condizioni di progetto sopraelencate sono tali da non prefigurare effetti significativi sulla geomorfologia dell'area.

Si sottolinea infine che la Relazione geologica allegata al progetto, alla quale si rimanda per approfondimenti, attesta la compatibilità dell'intervento anche per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici. La medesima Relazione geologica verifica anche la compatibilità idrogeologica dell'intervento.

5.1.4 Tavola C.3 “Carta forestale”

Art. 10 Sistema forestale e boschivo

Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 delle NTA del PTCP, sono sottoposti alle disposizioni i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce “area forestale” della legenda delle tavole C.3 in scala 1:25.000 del presente Piano.

Ai sensi del comma 3, gli strumenti di pianificazione comunale, verificando ed integrando la Carta forestale [...]. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. La Carta forestale C.3 allegata al presente Piano, sulla base delle verifiche e degli aggiornamenti apportati dai Comuni, è di norma aggiornata ogni due anni con delibera di Giunta provinciale cui fa seguito, previa adeguata fase di consultazione con gli enti interessati, presa d'atto del Consiglio provinciale. Tale aggiornamento non costituisce variante al PTCP. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni della tav. C.3 sulla base di approfondimenti effettuati a scala di maggiore dettaglio. Tali rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente piano, non costituiscono variante allo stesso. Sono comunque fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Ai sensi del comma 7, nelle formazioni forestali e boschive come individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Ai sensi del comma 8, la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

L'area d'intervento è esterna alle aree boscate individuate dalla Tavola C3 del PTCP (si veda Tavola fuori testo QRP-03), così come la linea elettrica di connessione dall'impianto alla rete, in quanto l'attraversamento del F. Taro avverrà mediante staffatura del cavidotto alla struttura del ponte esistente.

5.1.5 Tavola C5: “Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale” Tavola C5A “Rete natura 2000” e Tavola 5B “Rete Ecologica della Pianura Parmense

Per quanto riguarda le Tavole 5b e 5A l'area dell'impianto ricade esternamente all'area del Parco regionale del F. Taro e del Sito SIC/ZPS IT4020021 “Medio Taro”, mentre la linea elettrica di connessione, recependo quanto indicato nell'STMG di Enel, attraversa perpendicolarmente il corso d'acqua del F. Taro interessando sia il Parco che il Sito Rete Natura 2000.

In relazione a quanto sopra esposto, il progetto è sottoposto a procedura di VIA coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 comma c della L.R. 4/2018. Per ulteriori dettagli in merito all'interessamento di elementi di tutela naturalistica si rimanda al successivo § 7.3

Per quanto concerne invece la Tavola 5B “Rete Ecologica della Pianura Parmense”, di cui si riporta uno stralcio nella Tavola fuori testo QRP-04, l'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è esterna agli elementi delle Rete Ecologica individuati dal PTCP, ma confina con un nodo ecologico oggetto di eventuali interventi di compensazione, mentre la linea di connessione attraversa i seguenti elementi, entrambi normati dall'art. 29 bis delle NTA:

- un nodo ecologico strategico con divieto di frammentazione / restrizione
- un corridoio ecologico primario.

Art. 29 bis - La rete ecologica della pianura parmense

Ai sensi del comma 1, la Provincia di Parma ed i Comuni del territorio di pianura operano per il mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nella pianura parmense, per il mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di connettività e di miglioramento naturalistico degli elementi della rete ecologica. I Comuni interessati recepiscono e specificano nei propri strumenti urbanistici gli indirizzi, direttive e prescrizioni contenute nel presente articolo, approfondendo l'articolazione funzionale ed ambientale della rete ecologica individuata dal PTCP ad una scala di maggior dettaglio al fine di definire la rete ecologica locale. Gli elementi della rete ecologica locale indicati nel PSC devono essere approfonditi nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC stesso. Gli aspetti attuativi e gestionali della rete ecologica locale, compresa l'eventuale fruizione ricreativa e gli interventi di compensazione strutturale di cui al successivo comma 3, sono invece disciplinati e regolamentati dal POC e dal RUE.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Ai sensi del comma 2 la tavola individua *gli elementi della rete ecologica, come meglio specificato in relazione, sono costituiti da:*

- *corridoi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta il movimento delle specie;*
- *nodi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie;*
- *stepping stones, cioè la porzione della rete ecologica costituita dagli habitat e zone di passaggio nella dispersione e ricolonizzazione delle specie.*

La carta distingue i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione, come specificato nei successivi commi.

Ai sensi del comma 4, i nodi ecologici strategici non possono essere oggetto di interventi frammentazione o restrizione, in tali aree non sono pertanto ammessi, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente articolo: costruzione di nuovi insediamenti civili, agricoli, industriali, realizzazione di infrastrutture viarie, cambio di destinazione d'uso dei terreni. E' fatta salva l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense.

Ai sensi del comma 5, i corridoi ecologici primari non possono essere oggetto di interventi di frammentazione o restrizione, al fine di evitare l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico e l'impermeabilità ecologica delle sponde, ad eccezione degli interventi consentiti ai sensi degli articoli 12, 12 bis, 13 e 13 bis delle norme del presente piano. Qualsiasi intervento di regimazione e di sistemazione fluviale dovrà comunque essere progettato favorendo gli obiettivi di mantenimento e di ripristino degli habitat di interesse ed evitando qualsiasi incidenza negativa sugli habitat e sulle specie, sia nella fase di realizzazione, che in quella di esercizio.

Come già specificato, il progetto dell'impianto fotovoltaico non prevede l'interessamento diretto delle aree tutelate, inoltre al termine dell'intervento a corredo dell'impianto sarà realizzata un'area a prato polifita all'interno dell'impianto stesso, a eccezione della sola viabilità di servizio interna, e una siepe perimetrale, che oltre a schermare l'impianto dal punto di vista paesaggistico sarà in grado di fornire habitat di rifugio e alimentazione per fauna e al contempo incrementare le connessioni ecologiche a livello locale.

La soluzione individuata per il trasporto dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici prevede l'attraversamento perpendicolare del corso del F. Taro, sviluppandosi come di seguito descritto:

- linea elettrica MT interrata sotto alla pista ciclabile, dall'uscita dall'impianto fotovoltaico fino all'immissione della viabilità sul ponte che attraversa il F. Taro, di sviluppo pari a circa 1,5 km; parte del tratto ricade in Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C);
- linea di connessione in attraversamento del F. Taro, che in corrispondenza dell'impalcato sarà staffata alla struttura del ponte, che si sviluppa per circa 1,2 km in Zone di deflusso della Piena (Ambito A1 e Ambito A2) ad eccezione del tratto terminale, a est del F. Taro, che ricade in Zone di tutela ambientale e ed idraulica dei corsi d'acqua;
- linea elettrica interrata lungo la pista ciclabile e la viabilità esistente fino a raggiungere la cabina elettrica esistente (tratto di circa 2,7 km); quest'ultimo tratto di linea elettrica è esterno alle fasce di tutela fluviali ma attraversa, sottopassandoli con T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata in

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

cavo sotterraneo), il T. Manubiola e il Canale Naviglio, classificati come corsi d'acqua meritevoli di tutela.

La realizzazione della linea elettrica non rientra fra le categorie di opere non ammesse ai sensi del comma 4 (costruzione di nuovi insediamenti civili, agricoli, industriali, realizzazione di infrastrutture viarie, cambio di destinazione d'uso dei terreni); inoltre l'intervento non comporta l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico e l'impermeabilità ecologica delle sponde, rispettando quanto prescritto dal comma 5.

Si ribadisce infatti che, per quanto riguarda nello specifico l'interessamento del F. Taro, la linea elettrica attraverserà gli elementi tutelati esclusivamente mediante l'utilizzo del ponte già esistente, senza quindi determinare frammentazione o riduzione degli elementi stessi.

5.1.6 Tavola C6 “Ambiti Rurali”

Le aree di intervento, come mostrato dalla Tavola fuori testo QRP-05 che riporta uno stralcio della Tavola C6 “Zona agricola normale”, sono classificate come:

- Aree agricole normali (art. 43), aree su cui sarà realizzato l'impianto fotovoltaico e il tratto di linea elettrica che parte dall'impianto fino alla rete autostradale;
- Aree agricole di interesse naturalistico (art. 39), aree su cui si estende il tratto di linea elettrica appoggiata al ponte sul F. Taro che si estende dalla rete autostradale al T. Scodogna;
- Aree ad alta vocazione produttiva (art. 42), le aree su cui si estende il tratto di linea elettrica dal T. Scodogna alla cabina di immissione finale nella rete elettrica.

Tali zone riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari a media o bassa intensità e concentrazione.

Art. 39 – Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale

Ai sensi del comma 1, costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano.

Ai sensi del comma 2, tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

[...]

Ai sensi del comma 5, nelle aree di cui al punto a) la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia...

[...]

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Art. 42 – Ambiti ad alta vocazione produttiva

Ai sensi del comma 3, in tali ambiti dovrà essere promosso e favorito lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo, a cominciare dalle aziende più vitali e produttive, e tenendo in particolare conto le esigenze dei comparti agroalimentari tipici della realtà provinciale. Si dovrà pertanto puntare al soddisfacimento dei fabbisogni edificatori, sia per usi produttivi che abitativi, giustificati dalle esigenze di sviluppo aziendale e di permanenza sul fondo del nucleo familiare allargato.

A tale scopo il RUE ne disciplina gli interventi attenendosi ai seguenti principi:

[...]

- b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione, o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;

[...]

Ai sensi del comma 10, i PSC provvederanno inoltre ad individuare gli eventuali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. Si dovrà evitare per quanto possibile la eliminazione degli elementi di vegetazione naturale e la riduzione delle presenze arboree e si dovrà favorire la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici. Particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico ed in particolare della centuriazione.

Art. 43 – Zone agricole normali

Ai sensi del comma 3, la pianificazione persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare il proseguimento dell'attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-economici tipici del territorio;
- favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico.

Il comma 4 specifica che nelle zone agricole normali sono ammessi gli interventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola come stabilito nell'articolo 42 (commi 3, 4, 5), fatte comunque salve le prescrizioni per la tutela degli acquiferi sotterranei di cui all'Allegato 4 delle presenti Norme.

5.1.7 Conformità del progetto alla Tavola C6

L'area di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade in aree agricole normali, mentre la soluzione individuata per il trasporto dell'energia prodotta prevede l'attraversamento perpendicolare del corso del F. Taro, sviluppandosi come di seguito descritto:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- linea elettrica MT interrata sotto alla pista ciclabile, dall'uscita dall'impianto fotovoltaico fino all'immissione della viabilità sul ponte che attraversa il F. Taro, di sviluppo pari a circa 1,5 km; parte del tratto ricade in Area di inondazione per piena catastofica (Fascia C);
- linea di connessione in attraversamento del F. Taro, che in corrispondenza dell'impalcato sarà staffata alla struttura del ponte, che si sviluppa per circa 1,2 km in Zone di deflusso della Piena (Ambito A1 e Ambito A2) ad eccezione del tratto terminale, a est del F. Taro, che ricade in Zone di tutela ambientale e ed idraulica dei corsi d'acqua;
- linea elettrica interrata lungo la pista ciclabile e la viabilità esistente fino a raggiungere la cabina elettrica esistente (tratto di circa 2,7 km); quest'ultimo tratto di linea elettrica è esterno alle fasce di tutela fluviali ma attraversa, sottopassandoli con T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata in cavo sotterraneo), il T. Manubiola e il Canale Naviglio, classificati come corsi d'acqua meritevoli di tutela.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 12 comma 7 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: *“gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]”*. È altresì opportuno specificare che le aree di progetto sono state in passato oggetto di attività estrattiva, ad oggi conclusa con la sistemazione finale dell'area, che attualmente risulta incolta.

Si consideri, altresì, che le aree interessate dal progetto sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici su suolo ai sensi della DAL della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/2010, come riportato al precedente capitolo 2.

Per quanto riguarda la soluzione elettrica, si ribadisce che sarà quasi interamente interrata sotto la pista ciclabile o lungo le banchine di viabilità esistenti, ad eccezione del tratto che correrà lungo il ponte sul F. Taro, che sarà staffato alla struttura del ponte esistente, quindi senza interferire direttamente con gli Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale.

5.1.8 Approfondimento in materia di tutela delle acque – Variante al PTCP 2008

Art. 23 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Ai sensi del comma 1, *nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 del PTCP “Approfondimenti in materia di tutela delle acque*, mentre il comma 3 detta le disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano: *le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico – ambientale dei fontanili.*


Il PTCP, completato dall'approfondimento in materia di tutela delle acque, è lo strumento mediante il quale la Provincia approfondisce i disposti del Piano regionale di Tutela delle Acque ed individua azioni e misure ulteriori, per il proprio territorio, per la conservazione e la tutela delle risorse idriche. L'Allegato 4 *“disciplina*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

gli usi del suolo all'interno delle zonizzazioni individuate in funzione del grado di vulnerabilità del territorio sotteso”. Occorre inoltre sottolineare che le norme di attuazione dell'Allegato 4 integrano le Norme vigenti del PTCP e definiscono le classi di vulnerabilità del territorio come:

- poco vulnerabili;
- vulnerabilità a sensibilità attenuata;
- vulnerabilità a sensibilità elevata;
- aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A.

L'individuazione cartografica delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei è riportata nella Tavola 6 dell'Allegato 4 “Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione”. Nel caso specifico l'area di studio ricade, quasi interamente, in zona caratterizzata da “vulnerabilità a sensibilità elevata”, oltre che ricadere all'interno della fascia di ricarica diretta dell'acquifero C oltre B e A (cfr. Figura 5.1.1). Inoltre ai sensi della Tavola 15 l'area è classificata come zona di protezione del settore A (cfr. Figura 5.1.3). In tali aree è perseguito l'obiettivo di tutela della qualità e della quantità della risorsa idrica.



CARTA DEGLI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE ACQUE



Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

Classi di vulnerabilità



poco vulnerabile



vulnerabilità a sensibilità attenuata



vulnerabilità a sensibilità elevata



Scarico produttivo e/o meteorico di dilavamento



Depuratore

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Figura 5.1.1 – Stralcio della Tavola 6/D dell’All. 4 al PTCP “Carta di indirizzi ed individuazione degli impianti [...]”; nel cerchio blu l’area d’intervento (fuori scala).




Figura 5.1.2 – Stralcio della Tavola 15 dell’All. 4 al PTCP “Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali”; in blu l’area di intervento (fuori scala).

Si evidenzia che gli impianti fotovoltaici non sono riconducibili alle tipologie di attività e impatti disciplinati negli articoli 12, 14, 16, 17 delle Norme Tecniche relative all’Allegato 4 del PTCP. Gli impatti potenzialmente a carico del sistema delle acque generati da tali tipologie di opere, infatti, riguardano esclusivamente il possibile, limitato, sversamento accidentale di olii o carburanti dai mezzi operanti in fase di cantiere, mentre non sono attesi scarichi idrici generati dall’attività dell’impianto. In particolare, per quanto riguarda il lavaggio delle aree esterne ed il trattamento delle acque di prima pioggia, vale quanto previsto dagli articoli 23 e 24 delle norme dell’Allegato 4. Nel caso considerato si specifica che l’intervento di progetto non determinerà l’impermeabilizzazione del suolo o la produzione di acque meteoriche di dilavamento.

L’articolo 35 “Nuovi insediamenti” specifica che i *nuovi insediamenti, di qualsiasi natura, non potranno alterare il coefficiente udometrico*. Inoltre dovranno il più possibile essere ridotte le aree impermeabilizzate salvo nel caso di specifici areali e specifiche disposizioni normative. Si evidenzia al riguardo che le opere progettuali non prevedono la realizzazione di platee né l’impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

della fondazione in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); si prevede infatti di mantenere l'area a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice ricoprimento in terra degli stessi.

5.2 PIAE PARMA

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) è lo strumento di pianificazione provinciale che costituisce parte del PTCP e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive e, più in generale, della filiera dell'estrazione e lavorazione dei materiali inerti. Il PIAE, approvato dalla Provincia con Delibera C.P. n 117/2008, presenta i seguenti contenuti:

- la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali, per un arco temporale decennale;
- l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, dei fabbisogni e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
- i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle nuove cave e per il recupero di quelle abbandonate e dismesse;
- i criteri per la destinazione finale delle aree di cava, a sistemazione avvenuta, perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali;
- la disciplina del settore dei titoli minerari.

Il PIAE vigente è stato aggiornato attraverso una Variante Specifica, ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000, adottata con Del. C.P. n° 69 del 16.11.2015, controdedotta con Del. C.P. n° 11 del 11.04.2016 e approvata in via definitiva con Del. C.P. n° 40 del 25.07.2016. Tale Variante specifica contiene anche il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Parma, elaborato ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004. Inoltre la Provincia di Parma, come previsto dalla L.R. 17/91, aggiorna annualmente il Catasto delle Attività Estrattive d'intesa ed in collaborazione con i Comuni. Le finalità di tale catasto sono le seguenti:

- fornire una visione complessiva delle aree interessate dalle cave ed il loro stato di attività, soprattutto in relazione alle problematiche ambientali e socio-economiche connesse;

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- fornire un quadro globale delle risorse estrattive presenti sul territorio, sia in termini qualitativi che quantitativi, in grado di permettere l'adozione di razionali ed efficaci politiche di pianificazione (il cui risultato è costituito dall'adozione e gestione del PIAE).

L'area di progetto risulta compresa all'interno di una cava esaurita individuata nella tavola A.1.1 “Catasto delle attività estrattive 2014” elaborato compreso nel Quadro Conoscitivo della Variante Specifica 2015.



Figura 5.2.1 – Stralcio della tavola A.1.1 “Catasto delle attività estrattive 2014” del PIAE vigente (fuori scala) – In blu l'area d'intervento.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'ex area di cava, che è stata in passato oggetto di attività estrattiva e la cui autorizzazione, rilasciata dal Comune di Medesano con Prot. n 758/2011 del 25.03.2011, prevedeva:

- estrazione di ghiaie pregiate con un volume massimo estraibile pari a 65.000 m³;
- superficie complessiva di cava e pari a 67.900 m², di cui circa 57.700 m² interessati dagli scavi;
- sistemazione finale delle aree interessate dalla coltivazione mediante ripristino agronomico.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'escavazione è stata ultimata così come la sistemazione finale, e successivamente è stata presentata l'istanza di collaudo delle opere al Comune di Medesano con comunicazione n. 5862 dell'1/4/2021. Attualmente l'attività agricola non è ancora stata ripresa e l'area si configura pertanto come area di ex-cava incolta, idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ai sensi della DAL n. 28/2010 come già argomentato nel precedente capitolo 2.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

6 PIANI DI LIVELLO COMUNALE

6.1 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MEDESANO

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 17/01/2019 è stata approvata variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 19/01/2019 è stata approvata variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Medesano.

6.1.1 Tavola della “Ambiti e Trasformazioni Territoriali in Variante”

L'area interessata dall'impianto fotovoltaico, ai sensi della Tavola 1.1 della Variante Specifica PSC 2018 di cui si riporta uno stralcio nella Tavola QRP-06 allegata, ricade:

- parzialmente all'interno della fascia C del PAI (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico);
- all'interno del Comparto del P.A.E. (delibera CC n.11 del 29/2/2000) PP5.

La linea di connessione ricade anch'essa in fascia C nel tratto fra C. Nuova Taro e il confine comunale. Inoltre, il tracciato si sviluppa lungo una pista ciclabile esistente in affiancamento alla strada, in corrispondenza della quale intercetta il corso del Rio Canalazzo (che in quel tratto ricade all'interno di aree boscate) e poi attraversa il F. Taro in corrispondenza del ponte. Si osserva inoltre che la linea di connessione ricade anche all'interno del territorio rurale.

Di seguito si riporta uno stralcio degli articoli di interesse.

Art.5 - Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (Art. 12 PTCP)

1. *Il PSC individua le zone di tutela dei corsi d'acqua come definiti dal PTCP e ne recepisce la disciplina di cui all'art.12 del PTCP cui si rinvia – comprese le disposizioni relative al “Piano per l'Assetto Idrogeologico” (PAI) dell'autorità di Bacino del Po per le fasce A-B-C.*
2. *In particolare i corsi d'acqua di cui al presente articolo e cartografati nel Piano sono:*
 - a. *il Fiume Taro;*
 - b. *i corsi d'acqua meritevoli di tutela, di cui all'allegato 5 del PTCP ed individuati nella cartografia di piano: T. Dordone, Rio Campanara o Bargello, Rio Camporuota, Rio Gandiolo;*
In tali zone sono comprese anche le fasce laterali di tutela.
 - c. *i corsi d'acqua pubblici (di cui ai RD 25.03.1920 – RD 1775/1933): T. Dordone, Rio Campanara, Rio Gandiolo, T. Recchio, Rio Camporuota. Per tali corsi d'acqua pubblici, fatto salvo quanto è indicato*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

nelle cartografie di piano, e fatta salva l'attivazione di quanto definito dall'Accordo fra il Ministero per i Beni e Attività locali dell'Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia – Romagna” (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25/11/2002 n°31) – di cui al Boll. Uff. RER n°161 del 27/10/2003 vale solo il vincolo di natura procedurale, in particolare: per qualsiasi opera ed intervento di trasformazione del territorio relativo, a tali corsi d'acqua e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, è fatto obbligo, dell'invio della richiesta di permesso di costruire o autorizzazione – anche in sanatoria – al Ministero de Beni Culturali e Ambientali e alle Soprintendenze Territorialmente competenti, al fine di ottenere da parte dei sopradetti enti l'atto di assenso ai fini paesistici.

3. *Le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, coincidono con gli “Ambiti rurali di valore naturale e ambientale” ai sensi dell'art.A-17c.3 della L.R. 20/2000 e dell'art.12 del PTCP; dette aree in particolare coincidono nelle tavole di PSC con il “Sub-Ambito Aa1.2” di cui al successivo art.18 del RUE.*

In merito alla conformità del progetto con la normativa relativa al presente articolo si rimanda a quanto già discusso al precedente § 5.1.2

Art.2.3 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale e prescrizioni, direttive, indirizzi per la pianificazione comunale sotto-ordinata: P.A.E. – Protezione civile

1. *In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva:*
- *il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000;*
 - *le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;*
 - *gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;*
 - *gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.*
 - *Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC non può modificare i contenuti del PSC.*

[...]

4. *Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive (P.A.E.) nell'ambito del P.I.A.E e del vigente PTCP; al termine della validità dei PAE valgono le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione dei PAE stessi ai fini della sistemazione del suolo; per la formazione di nuovi PAE, oltre agli indirizzi dettati dai piani sovraordinati, si dovranno ricercare modalità di sistemazione finale degli ambiti estrattivi finalizzate alla rinaturalizzazione e/o al ripristino agricolo dei luoghi interessati dall'escavazione, perseguendo, per quanto possibili, una destinazione di tipo naturalistico – ambientale e/o di uso collettivo.*

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'ex area di cava, che è stata in passato oggetto di attività estrattiva e la cui autorizzazione, rilasciata dal Comune di Medesano con Prot. n 758/2011 del 25.03.2011, prevedeva:

- *estrazione di ghiaie pregiate con un volume massimo estraibile pari a 65.000 m³;*
- *superficie complessiva di cava e pari a 67.900 m², di cui circa 57.700 m² interessati dagli scavi;*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- sistemazione finale delle aree interessate dalla coltivazione mediante ripristino agronomico.

L'escavazione è stata ultimata così come la sistemazione finale, e successivamente è stata presentata l'istanza di collaudo delle opere al Comune di Medesano con comunicazione n. 5862 dell'1/4/2021. Attualmente l'attività agricola non è ancora stata ripresa e l'area si configura pertanto come area di ex-cava, idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ai sensi della DAL n. 28/2010 come già argomentato nel precedente capitolo 2.

Art.10 Aree boscate (Art. 10 PTCP)

1. *Nelle tavole di piano sono riportate le aree boscate, a seguito delle verifiche e integrazioni della Carta forestale (tav.C3) del PTCP in conformità all'art.10 comma 1 del PTCP.*
2. *Finalità per tali aree sono la tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di funzione climatica e turistico ricettiva, oltre che produttiva agricola.*
3. *Per tali zone sono ammesse:*
 - a. *realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica;*
 - b. *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico;*
 - c. *le normali attività di silvicoltura e agricole;*
 - d. *le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;*
 - e. *le attività escursionistiche, agrituristiche e del turismo rurale;*
4. *Per quanto non definito dal presente articolo valgono le direttive di cui all'art.10 del PTCP.*
5. *Le aree boscate in Territorio Rurale sono da considerare come parti dell'Ambito rurale di valore naturale e ambientale” – Aa.1 di cui al successivo art.18 commi1-2 del RUE, in particolare del Sub-Ambito Aa1.3.*

Art.18 Ambiti rurali di valore naturale e ambientale (Aa1)

1. *Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale sono costituiti da aree dotate di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e da aree in condizioni di instabilità geomorfologia; pertanto sottoposte ad uno speciale disciplina di tutela e salvaguardia e a progetti di valorizzazione.*
2. *Gli obiettivi generali di tutela di valorizzazione e di salvaguardia sono:*
 - *la tutela dell'ecosistema fluviale del fiume Taro e dei corsi d'acqua minori, costituiti dal corso d'acqua superficiale e dalle loro pertinenze, con riferimento alla tutela dagli inquinamenti, alla salvaguardia dei regimi idrologici e alla difesa del suolo; nonché alla tutela delle fasce fluviali e alla conservazione degli elementi che formano l'ambiente naturale e il paesaggio;*
 - *la tutela delle aree boscate in un'ottica di equilibrio fra condizioni naturalistiche e fra attività agricola intesa questa anche come presidio del sistema collinare;*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- *recepimento degli obiettivi e finalità del Parco Regionale Fluviale del Taro;*
- *conformità delle previsioni di Piano con le disposizioni del PTCP relative alle zone instabili (frane attive e quiescenti),*
- *pur negli obiettivi e le finalità di tutela di cui ai precedenti commi, garantire e promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche e sostenibili sotto il profilo ambientale.*
- *incentivazione di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale e al recupero.*

Come più volte ribadito il tracciato si svilupperà interrata corrispondenza della pista ciclabile esistente parallela a strada Ghiaie e alla SP 120, mentre in corrispondenza del ponte sarà staffata alla stessa struttura e l'attraversamento del Rio Canalazzo avverrà mediante T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata); non saranno quindi interessati elementi vegetazionali o di interesse ecologico, e non vi sarà alcuna interferenza con gli obiettivi generali di tutela, valorizzazione e di salvaguardia degli ambiti rurali.

Art.84 Percorsi pedonali e piste ciclabili

L'articolo descrive i requisiti tipologici delle piste ciclabili in sede propria o in sede mista, e prescrive come risolvere le interferenze con la viabilità pubblica e con gli attraversamenti pedonali.

Art.83 Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

1. Individuazione. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al centro abitato sono indicate nelle planimetrie di PSC e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal precedente art. 80, in relazione alla classificazione della rete stradale; all'interno del centro abitato, se indicate graficamente nelle tavole di Piano, comunque hanno una profondità di 10.0 ml e concorrono alla definizione degli indici di Ambito anche se questo non è graficamente indicato nelle tavole di PSC.

Le fasce di rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del PSC. sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiori a 30 m. misurati secondo la normativa vigente.

2. Usi ammessi. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde privato, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, sistemi di mitigazione, elementi di arredo urbano. Sono ammessi, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola gli usi:

Um1) Reti tecnologiche e relativi impianti

Un1) Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria

Un2) Mobilità veicolare

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Un4) Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale

Un5) Parcheggi pubblici in sede propria

Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso Ug5 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 85.

Coerentemente con l'articolo sopra riportato, all'interno delle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di reti tecnologiche (nel caso specifico, è quindi da ritenersi ammissibile la stesura del cavidotto MT sotto la pista ciclabile adiacente alla strada).

6.2 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI COLLECCHIO

Il 19 dicembre 2017 è stata approvata dall'Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna la nuova legge urbanistica regionale n. 24 del 21/12/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.

A norma dell'articolo 45 comma 2 della L.R. 24/2017 l'Organo di Governo dell'Amministrazione (Giunta Comunale) con deliberazione n. 91 del 24/07/2018 ha assunto la proposta di Piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi, provvedendo in data 26/07/2018 alla comunicazione dell'assunzione di tale proposta all'organo consigliare.

A norma dei commi 6 e 7 dell'art. 46 della LR 24/2017 in data 06/10/2020 il PUG è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51. Il PUG è in vigore dal 11/11/2020, data di pubblicazione dell'avviso di intervenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna

Il territorio comunale di Collecchio è interessato, per quanto riguarda le opere in progetto, solo dalla connessione elettrica che permette di trasferire l'energia prodotta dall'impianto alla rete pubblica.

Al fine di inquadrare tale opera nello strumento urbanistico nei paragrafi seguenti sono stati analizzati i seguenti elaborati:

- Tavola della “Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale”
- Tavola della “Disciplina degli interventi edilizi diretti”

6.2.1 Tavola della “Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale”

La linea elettrica di connessione sarà realizzata mediante la posa di cavo interrato MT sotto la pista ciclabile o lungo le banchine di viabilità esistenti, ad eccezione del tratto che correrà lungo il ponte sul F. Taro, che sarà staffato alla struttura del ponte esistente attraversando le seguenti tipologie di aree:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica (a rt.12 d e I PTCP);
- Zone di deflusso della piena - Ambito A1 - Alveo (a rt.13 d e I PTCP);

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- Zone di deflusso della piena - Ambito A2 (a rt.13 d e l PTCP);
- Corsi d'acqua pubblici soggetti a tutela paesaggistica - rispetto 150m (art.142 del D.Lgs. n. 42/2004);
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: tratti non arginati - rispetto 50 m (art.12bis del PTCP);
- Vincolo Paesaggistico (art.142 D.Lgs. 42/2004) Zona adiacente il fiume Taro (D.M. 02/08/1977 - L 1497/39);
- Sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTCP e a rt.142 del D.Lgs. n. 42/2004);
- Rete Natura 2000 - SIC-Z PS (art. 25 del PTCP e DGR n.1191/2007);
- Zona B - tutela ambientale generale (art. 19 d e l PTP del Taro);
- Zona C - tutela agricolo-ambientale (art. 20 del PTP del Taro).

Il Piano non introduce nuove norme rispetto a quanto già sancito nel PTCP e nel PTP del Taro, pertanto si rimanda a quanto già discusso nel precedente § 5.1 e a quanto sarà discusso nel successivo § 7.3.1

6.2.2 Tavola della “Disciplina degli interventi edilizi diretti”

La linea elettrica di connessione interesserà unicamente la rete infrastrutturale esistente (art. 2.10 Norme) in quanto sarà realizzata mediante cavo interrato sotto la pista ciclabile o lungo le banchine di viabilità esistenti, ad eccezione del tratto che correrà lungo il ponte sul F. Taro, che sarà staffato alla struttura del ponte esistente.

Occorre però evidenziare che le aree limitrofe al corridoio individuato per la viabilità esistente ricadono in:

- Aree AVN, Aree di valore naturale e ambientale (art. 42 PTCP e art. 5.1 Norme),
- Aree AVP, Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (art. 42 PTCP e art. 5.1 Norme),

che prevede una normativa diversa rispetto a quanto individuato per la Sede stradale.

Art. 2.10 – Disciplina degli interventi edilizi nelle zone destinate a sede stradale e a sede ferroviaria

1. *Individuazione. Comprendono gli spazi destinati alla circolazione e alla sosta delle diverse categorie di veicoli, ivi compresi i pedoni.*
2. *Usi ammessi: f3, f7, f8; sono inoltre ammissibili gli usi d7 e f8 sulla base di specifici provvedimenti comunali; l'uso d6 è disciplinato dal successivo art. 2.12. Negli edifici delle stazioni ferroviarie, oltre ai servizi per i viaggiatori che rientrano nelle funzioni proprie dell'infrastruttura sono ammissibili gli usi b5, c5, c8, c9 e d1, qualora autorizzati dalla proprietà. Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.*
3. *Tipi di intervento ammessi: tutti.*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

*Dove **f8** corrisponde a: Reti tecnologiche e relativi impianti. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.*

Nella misura in cui gli impianti relativi a dette reti siano di modesta dimensione, ossia aventi una superficie coperta non superiore a 40 mq, si considerano compatibili in ogni ambito del territorio comunale, fermi restando il rispetto dei vincoli di tutela di cui alla Carta dei Vincoli.

Comprende inoltre gli impianti di trasmissione via etere (antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono, escluse le antenne di ricezione finale dell'utente).

La realizzazione della condotta di connessione interrata sotto sede stradale e sotto l'adiacente pista ciclabile è quindi ammissibile ai sensi del Piano.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

7 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

7.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

L'area dell'impianto fotovoltaico propriamente detto, analizzando il sito <http://www.sitap.beniculturali.it/>, non interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 s.m.i., articolo 142, comma 1; la linea elettrica di connessione per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e destinata alla rete pubblica attraversa invece le seguenti aree tutelate paesaggisticamente:

- Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. A), B), C) del Codice, nello specifico il corso del F. Taro, del T. Manubiola e del Canale Naviglio;
- Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. F) del Codice e restanti tipologie di area naturale protetta (livello fornito dal Ministero dell'ambiente), nello specifico il Parco fluviale Regionale del F. Taro.

Si ribadisce che l'attraversamento del F. Taro avverrà mediante staffatura dei cavi alla struttura del ponte, mentre il resto della linea elettrica sarà interrato in corrispondenza della pista ciclabile o delle banchine stradali della viabilità esistente.

Per quanto riguarda in particolare il tratto di linea interrata sotto elementi infrastrutturali esistenti (pista ciclabile, viabilità), si specifica che gli attraversamenti dei corpi idrici minori interferiti saranno sotterranei e verranno realizzati tramite TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata). Pertanto non sarà riscontrabile alcun impatto visibile sui corpi idrici e l'intervento non è sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica, poiché rientra nella casistica di cui all'art. 2 all'Allegato A, punto A.15 del DPR 13 Febbraio 2017, n. 31. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato DPR, non sono soggetti ad Autorizzazione paesaggistica, ancorché ubicati in zone vincolate, gli interventi che prevedono:

“A.15. [...] la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto riguarda il tratto di linea aerea staffata alla struttura del ponte sul F. Taro, per la tipologia di intervento che sarà realizzato l'opera può configurarsi come parte integrante del ponte esistente (si veda il tipologico riportato in figura 7.1.1), e pertanto non necessita di autorizzazione paesaggistica. Si specifica comunque che il progetto è stato corredato da specifico studio di approfondimento paesaggistico, all'interno del quale è stata valutata anche la compatibilità della linea di connessione con il paesaggio circostante.



Figura 7.1.1 – Esempio tipologico di canalina ospitante cavi elettrici staffata presso la struttura di un viadotto stradale.

7.1.1 Aree contermini

Come specificato nelle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (D. M. Sviluppo economico 10 Settembre 2010) al punto 14.9, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

- a) *al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;*
[...]
- c) *al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto.

In merito alla definizione del suddetto ambito distanziale, il punto b) del paragrafo 3.1 dell'Allegato 4 dello stesso decreto specifica che le aree contermini sono [...] *distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (nel caso specifico con riferimento alla massima altezza da terra dell'impianto).*

Le indicazioni sopra riportate, riguardanti originariamente gli impianti eolici, sono in realtà, applicabili anche per gli impianti fotovoltaici, considerando, in luogo dell'altezza degli aerogeneratori, l'altezza delle altre componenti d'impianto, quali moduli, cabine, recinzioni, ecc.

Nel caso in esame, considerando cautelativamente una massima altezza da terra della porzione più alta dei pannelli fotovoltaici di circa 2,2 m (valore che qui viene arrotondato per eccesso a 2,5 m), l'area contermini risulterebbe pari a 125 m, al pari di quella generata dai pannelli alla loro massima inclinazione.

L'impianto fotovoltaico non ricade all'interno dell'ambito distanziale individuato come sopra descritto, essendo sufficientemente distante dalle aree vincolate paesaggisticamente; pertanto, in base a quanto stabilito dalle Linee guida, l'area di progetto non è da considerarsi “contermini” alle aree sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7.2 VINCOLI ARCHEOLOGICI

Gli strumenti di pianificazione vigenti (ed in particolare il PTCP ed il PSC) non segnalano nell'area interessata dal progetto la presenza di beni di interesse archeologico sottoposti a vincolo o a tutela. E' inoltre importante sottolineare che i terreni che verranno occupati dagli impianti sono interamente compresi in un'ex area di cava, recentemente interessata dagli scavi condotti nel corso dell'attività estrattiva. Ne consegue che gli eventuali depositi antropizzati (paleosuoli o strutture archeologiche) che si fossero conservati al di sopra delle ghiaie di conoide fluviale sarebbero già stati rimossi nel corso della suddetta attività estrattiva.

L'impatto con eventuali ritrovamenti di interesse archeologico risulta trascurabile anche per la realizzazione della linea di connessione alla cabina primaria in quanto l'intero tragitto del cavidotto sarà realizzato lungo la pista ciclabile e viabilità esistenti; si ricorda inoltre che lo scavo per la posa avrà una profondità di circa 1,2 m.

Si ricorda comunque che ai sensi del D. M. 10 Settembre 2010 in fase di avvio della procedura autorizzativa è stata inviata specifica comunicazione alla citata Soprintendenza, al fine di verificare l'esistenza di procedure di accertamento della sussistenza dei beni archeologici in itinere alla data di presentazione

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

dell'istanza di Autorizzazione Unica. Nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico saranno inoltre acquisite eventuali indicazioni e/o prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente in merito alle modalità di posa dei cavidotti.

7.3 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

7.3.1 Il Parco del Taro

Il Parco Regionale Fluviale del Taro è dotato di un Piano Territoriale (PTP) approvato con Del. G.R. n° 2609 del 30/12/1999. Il Piano Territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, ed inoltre precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

Di recente, con Del. C.P. n° 3/2019 è stata approvata una Variante Parziale al PTP finalizzata a rivedere i perimetri cartografici delle aree individuate come "Zona di pre-parco speciale frantoi" escludendone e riclassificando come "Zona B di Tutela ambientale generale" i terreni di proprietà demaniale o inclusi nella "Fascia A" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Sono state inoltre adeguate le norme del PTP vigente, in un'ottica di contenimento delle zone attualmente occupate dagli impianti per la lavorazione degli inerti, di miglioramento ambientale delle strutture esistenti, di mitigazione dei loro impatti e di miglioramento dell'inserimento paesistico e ambientale complessivo delle aree interessate, al fine di rendere compatibile l'esistenza degli impianti produttivi tutt'ora in attività all'interno del Parco senza doverne prevedere la delocalizzazione in aree esterne ai confini dell'area protetta.

Art. 3bis – Nulla Osta

1. Ambito di applicazione

Preventivamente alla presentazione agli Enti competenti della richiesta per l'autorizzazione e/o concessione per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere nel territorio del Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati di cui all'art.13 della L.R. n. 47/78 come delimitati dal presente Piano, deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Procedure

L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di gestione che deve esprimersi entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta si intende negato.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di gestione si può avvalere della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Considerato l'interessamento del territorio del Parco da parte della linea elettrica di connessione, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 40 della L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” dovrà essere richiesto Nulla Osta all'Ente di Gestione dell'Area protetta del PTP, secondo le modalità definite dalla DGR 1203 del 21 settembre 2020 “Regolamento per il rilascio del Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale”.

Art. 19 - Zona B: zona di tutela ambientale generale

1. Descrizione e obiettivi

La zona “B” si configura come l'ambito delle emergenze in ambiente fluviale, identificabile sia con zone strettamente legate all'acqua, quale l'alveo attivo del fiume Taro, sia con zone poste nelle immediate vicinanze all'alveo, quali le fasce ripariali, le aree golenali, i terreni di perialveo, le zone umide, gli ambienti boscati, i lembi di gariga, le formazioni prative.

Il pregio paesaggistico di questi contesti ambientali comporta che la gestione ne persegua, come obiettivo generale, la conservazione e la riqualificazione ecologica in particolare in rapporto al sistema delle acque e al mantenimento della diversità biologica.

Dal punto di vista normativo le zone “B” costituiscono approfondimento degli “ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua” ai sensi del PTPR relativamente al fiume Taro nella parte di questo ricompresa nel Parco.

2. Attività consentite

Le attività e gli interventi direttamente finalizzate al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché al rafforzamento, alla ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico.

Le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale.

L'attività di ricerca scientifica; la fruizione e la realizzazione di infrastrutture secondo le previsioni e le modalità di cui agli artt.28 e 29 delle presenti Norme.

L'accesso e la mobilità sono consentiti secondo le modalità di cui ai successivi artt.28 e 29 e sui percorsi indicati dall'elaborato C4 “Accessibilità e percorsi”; il Regolamento del Parco potrà stabilire ulteriori modalità di accesso e fruizione alle zone B in funzione delle esigenze di riproduzione della fauna.

Le attività agricole e zootecniche non intensive, con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art.14 delle presenti Norme.

Le eventuali sistemazioni fluviali e le opere idrauliche e di difesa spondale che si renderanno necessarie per l'attuazione di interventi in materia di difesa del suolo, dovranno essere progettate e realizzate, in conformità alla Del. della G.R. n.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3939 del 6.9.1994, "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna".

3. Prescrizioni per le trasformazioni edilizie

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13 su tutti gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione (artt.42 e 43 della L.R. n. 47/78) gli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo (di tipo A1 e A2, art.36 della L.R. n. 47/78).

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio o per interventi in materia di difesa del suolo con le modalità di cui al precedente comma 2.

Art. 20 - Zona C: Zona di tutela agricolo-ambientale

1. Descrizione e obiettivi

La zona "C" si configura come l'ambito a vocazione prevalentemente agricola del Parco, in cui sviluppare politiche di tutela della attività agricola, relazionando le emergenze naturalistiche e protette della zona B con gli altri contesti esterni del Parco.

2. Attività consentite

Le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di manomissioni, ripristino, mantenimento e miglioramento della qualità delle acque superficiali e degli acquiferi).

Le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale.

Le attività di ricerca scientifica di didattica ambientale, culturali e ricreative.

Le attività agrituristiche e di turismo rurale secondo le modalità di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Le attività agricole, comprese quelle di allevamento zootecnico non intensivo, con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art.14 delle presenti Norme.

3. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13 su tutti gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione (artt.42 e 43 della L.R. n. 47/78) gli interventi di restauro scientifico, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di tipo A1, A2 e A3, art.36 della L.R. n. 47/78). Nell'ambito di tali categorie di intervento sugli edifici esistenti sono ammesse le trasformazioni edilizie e i cambi di destinazione d'uso con le modalità di cui all'art.13, comma 3, capoversi 4, 5 e 6, delle presenti Norme.

Sono ammessi, previa presentazione di un Piano di sviluppo aziendale che ne descriva le motivazioni, aumenti della superficie utile per le residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art.40, comma 5, L.R. n. 47/78) e/o per i fabbricati di servizio all'attività agricola. Tali aumenti saranno possibili entro i limiti e con le caratteristiche previste dai P.R.G. comunali vigenti e non potranno eccedere il 20% delle superfici esistenti attualmente destinate alle corrispondenti funzioni. La realizzazione di tali ampliamenti è subordinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art.13, comma 3, capoverso 4, delle presenti Norme.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 “è vietato... eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio o per interventi in materia di difesa del suolo”, a tal proposito si sottolinea che l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è esterna al territorio del Parco, il quale è interessato solo dalla rete elettrica di connessione alla rete pubblica nel tratto di attraversamento del F. Taro (area ricompresa tra il confine ovest del Parco, individuato dalla rete autostradale, e il confine est, individuato dal tracciato del Canale Naviglio).

Si ribadisce che l'attraversamento del fiume avverrà mediante staffatura del cavidotto alla struttura del ponte, mentre il resto della linea elettrica sarà interrato in corrispondenza della pista ciclabile o delle banchine stradali della viabilità esistente.

Pertanto, ferma restando la necessità di ottenere il Nulla Osta dell'Ente di Gestione precedentemente richiamato, si ritiene che la realizzazione della linea elettrica di connessione potrà avvenire in coerenza con le disposizioni di tutela dell'area protetta, in quanto la connessione si svilupperà sempre in corrispondenza di viabilità e infrastrutture esistenti senza impattare se elementi naturali tutelati.

7.3.2 ZSC-ZPS “Medio Taro”

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come “*Direttiva Uccelli*” (successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), e la Direttiva 92/43/CEE, nota come “*Direttiva Habitat*”. Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due Direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate “*Zone di Protezione Speciale*” (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche definite dalla “*Direttiva Uccelli*”, mentre sono denominate “*Siti di Importanza Comunitaria*” (SIC) se identificate in base alla presenza delle specie faunistiche e degli habitat definiti dalla “*Direttiva Habitat*”.

L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea interconnessa di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata “*Natura 2000*”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

L'Italia ha pertanto recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8/9/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, poi modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/1/1999 “Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE” e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12/3/2003 “Regolamento recante modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 357/97”.

In particolare, tale Decreto prevede (art. 6, comma 3) che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”

Il progetto in esame consta di due parti:

- il parco fotovoltaico
- la connessione elettrica

L’area d’intervento per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è esterna al territorio del Sito Rete Natura 2000, il quale è interessato solo dalla rete elettrica di connessione dall’impianto alla rete pubblica nel tratto di attraversamento del F. Taro, compreso tra il confine ovest individuato dalla rete autostradale e il confine est individuato dal tracciato del Canale Naviglio.

Si ribadisce che l’attraversamento del fiume avverrà mediante cavidotto staffato alla struttura del ponte, mentre il resto della linea elettrica sarà interrato in corrispondenza della pista ciclabile o delle banchine stradali della viabilità esistente.

Con DGR 79/2018 come modificata dalla DGR 1147/2018, la Regione Emilia Romagna ha individuato, nell’Allegato D alla DGR 79/2018, le tipologie di interventi e attività di modesta entità esenti da valutazione d’incidenza; fra queste, alla voce “Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti varie, viabilità attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, smaltimento dei rifiuti”, nella sezione “Interventi su infrastrutture viarie o ferroviarie” è riportata la voce:

- *Realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche ricadenti nell’ambito del sedime stradale, a patto che non comportino modifiche significative di tracciato, di ubicazione o nell’ingombro volumetrico e dimensionale delle opere.*

La realizzazione della linea elettrica rientra nella casistica sopra riportata, pertanto non è necessario sottoporre l’intervento a procedura di Valutazione di Incidenza.

Per quanto riguarda l’area individuata per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, come già detto questa è esterna sia al Sito Rete Natura 2000 che all’Area Naturale Protetta (Parco Fiume Taro); considerata in ogni caso la relativa prossimità dell’intervento alle aree protette, ai sensi della DGR 1191/2007 (§1.2 Concetti generali) è l’Autorità competente all’approvazione del progetto che valuta l’opportunità o meno di sottoporlo a valutazione di incidenza, in funzione delle possibili incidenze negative significative che lo stesso determinerebbe sul Sito Natura 2000 limitrofo all’area oggetto d’intervento.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

La Regione Emilia Romagna con D.G.R. 1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" ha individuato le "Linee Guida" per la presentazione dello Studio di Incidenza e lo svolgimento della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, oltre ad aver individuato, al paragrafo 3.2 Tabella D, le casistiche delle procedure e il ruolo degli Enti coinvolti (vedi estratto riportato nella tabella seguente).

Tabella 7.3.1 - Estratto della tabella D del par. 3.2 della D.G.R. n. 1191/2007.

Sito interamente interno ad un'area naturale protetta			
Ubicazione del progetto rispetto al sito Natura 2000	Autorità competente alla pre-valutazione	Incidenza negativa significativa	Autorità competente alla valutazione d'incidenza
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Assente ^(A)	Nessuna
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Presente ^(A)	Ente che approva il progetto (con studio di incidenza)

^(A) Nel caso di un progetto o di un intervento ubicato all'esterno di un sito della Rete Natura 2000, l'autorità che approva il progetto valuterà l'iter procedurale da adottare e, quindi, se procedere o no con la valutazione d'incidenza. Per i progetti o gli interventi ubicati all'esterno non va compilato il modulo di pre-valutazione di incidenza (Modulo A1 o A2), in quanto se l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento ritiene opportuno l'avvio della procedura di incidenza si inizia direttamente con la fase 2.

Nel caso in esame l'Autorità individuata per l'approvazione del Progetto è la Regione (con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015), che sarà quindi anche l'Ente preposto all'effettuazione della Valutazione di incidenza. Per agevolare l'istruttoria e fornire un inquadramento documentale completo, al presente Studio di Impatto Ambientale è allegato il modulo A1 di Pre-valutazione di incidenza, indicato nella DGR 1191/2007.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

8 ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INTRODOTTI DALLA DGR 15158/2018

A completamento delle analisi riportate nei capitoli precedenti, si riporta di seguito una disamina dei criteri di valutazione introdotti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.

8.1 CUMULO CON ALTRI PROGETTI

In base alle informazioni ricavate da sopralluoghi in sito e in seguito ad un'analisi delle foto aeree dell'area oggetto di studio sono stati rilevati 2 impianti fotovoltaici a terra entro una fascia di 1,5 km di estensione, nello specifico uno posto a circa 300 m in direzione nord-est (schermato da vegetazione esistente) e uno a circa 1,5 km in direzione nord.

Inoltre, durante i sopralluoghi effettuati *in situ* è stata rilevata la presenza di due piccoli impianti fotovoltaici installati su parte della copertura di due capannoni industriali esistenti nell'area produttiva a ovest dell'area di intervento.

Nel complesso è possibile affermare che non sono attesi impatti cumulativi generati da altri progetti analoghi, posto che, come in più parti evidenziato negli elaborati del presente Studio, l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto non determinerà la produzione di emissioni inquinanti, reflui idrici, rifiuti e/o emissioni rumorose che possano generare l'insorgenza di sinergie d'impatto negative con altre attività antropiche. Inoltre, il progetto prevede di schermare adeguatamente l'area d'intervento mediante siepi perimetrali, e non sono dunque attese condizioni di intervisibilità con altre installazioni analoghe.

8.2 RISCHIO DI INCIDENTI

L'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. 105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dello stesso Decreto.

8.3 RISERVE, PARCHI NATURALI ED ALTRE ZONE AMBIENTALMENTE SENSIBILI

Come già sottolineato l'area di pertinenza dell'impianto è esterna al Parco Fluviale Regionale del Taro, che si trova circa 750 m a est rispetto all'area d'intervento. Nell'area d'intervento non è inoltre stata riscontrata la

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

presenza di Zone umide individuate ai sensi della Convenzione di RAMSAR, Zone costiere, Zone montuose e forestali.

L'area del parco sarà interessata solo dalla rete elettrica di connessione, nel tratto di attraversamento del F. Taro compreso tra il confine ovest individuato dalla rete autostradale e il confine est individuato dal tracciato del Canale Naviglio. L'attraversamento avverrà mediante l'infrastruttura del ponte stradale esistente, senza determinare impatti sull'area protetta; per ulteriori considerazioni si rimanda al precedente §7.3.1

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000 si rimanda a quanto già dettagliatamente riportato nel precedente § 7.3.2.

8.4 ZONE NELLE QUALI GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SONO GIÀ STATI SUPERATI

Per quanto riguarda la qualità dell'aria ambiente, come evidenziato nel precedente § 4.2, a cui si rimanda per approfondimenti, secondo il PAIR 2020 il territorio comunale di Medesano ricade in “area di superamento “hot spot” PM₁₀ in alcune porzioni del territorio (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione “IT0892 – Pianura Ovest” (cfr. Allegato 2-B). Si osserva peraltro che l'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO₂ e di altri inquinanti) rispetto a quanto avviene con la produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al loro contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente ed è pienamente coerente con gli obiettivi del PAIR 2020.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si specifica che l'area ricade in zone di territorio designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN) individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque. Si osserva comunque che l'impianto in progetto non comporta la produzione di scarichi o reflui potenzialmente inquinanti e che non rientra nelle categorie progettuali di cui all'Allegato B.2, punto B.2.2 (“Cambiamenti di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con superficie superiore a 10 ettari”) e B.2.5 (“Impianti per l'allevamento intensivo di animali [...]”) e di cui all'Allegato B.3, punto B.3.1 (“Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari”); pertanto, l'intervento non è riconducibile a progetti che possano causare un potenziale peggioramento delle qualità di acque dolci, costiere e marine. Deve, anzi, essere considerato che il progetto in esame, sottraendo per un periodo di tempo pari a circa 30 anni l'area dell'impianto alla coltivazione agricola intensiva, comporterà una maggiore protezione degli acquiferi rispetto allo spandimento di concimi e all'impiego di fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

8.5 ZONE A FORTE DENSITÀ DEMOGRAFICA

Sono considerati “Zona a forte densità demografica” i territori comunali a densità superiore a 500 abitanti per Km² e con ammontare complessivo di popolazione pari ad almeno 50.000 abitanti.

Il Comune di Medesano non rientra pertanto tra i comuni a forte densità demografica come definiti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.

8.6 ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE E ARCHEOLOGICA

L'intervento in progetto non interessa zone di importanza storica, culturale ed archeologica, qui considerate con riferimento agli immobili e le aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 136/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico e agli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o antropologico.

Sempre in merito alla tutela paesaggistica ed archeologica delle zone oggetto di intervento si rimanda anche a quanto riportato con maggiore dettaglio nei precedenti §§ 7.1 e 7.2.

8.7 TERRITORI CON PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITÀ E TIPICITÀ (ART. 21 D.LGS. 228/2001)

DOP, Igp e Stg sono denominazioni che identificano produzioni agricole e alimentari che devono la propria qualità principalmente al luogo di origine o al metodo tradizionale di produzione. La Regione Emilia-Romagna partecipa al processo di registrazione e al sistema di controllo delle DOP, Igp e Stg, promuove la loro conoscenza e la corretta informazione.

L'Emilia-Romagna vanta attualmente il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di DOP e Igp. In totale sono 44 le produzioni già in possesso della certificazione europea ottenute in tutto o in parte nel territorio della nostra regione.

Il Comune di Medesano rientra nella delimitazione della zona geografica delle seguenti produzioni agricole di particolare qualità e tipicità:

- Parmigiano-Reggiano Dop;
- Prosciutto di Parma Dop;
- Coppa di Parma Igp;
- Vino Igt Fortana del Taro.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'ex area di cava, che è stata in passato oggetto di attività estrattiva. Oggi l'escavazione è stata ultimata così come le opere di sistemazione finale, ed è stata presentata l'istanza di collaudo delle opere al Comune di Medesano

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

con comunicazione n. 5862 dell'1/4/2021. Attualmente l'attività agricola non è ancora stata ripresa e l'area si configura pertanto come area di ex-cava incolta, e non è pertanto interessata da produzioni biologiche e/o produzioni agricole di qualità e tipicità riscontrabili nel territorio comunale in esame.

MEDESANO SOLARE S.R.L.

Comune di Medesano e Comune di Collecchio (PR) – Impianto fotovoltaico “Ghiaie di Medesano”

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Allegati

Elaborati cartografici

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO

Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

Zone di tutela di laghi,corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)

Zone di deflusso di piena (art.13)

Ambito A1 - Alveo

Ambito A2

Limiti di progetto (art.12)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12)

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.13bis)

Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

Corsi d'acqua meritevoli di tutela

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

Zone di tutela naturalistica

Dossi

Calanchi meritevoli di tutela

Parchi regionali con P.T.P. approvato

Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale

Aree di accertata consistenza archeologica

Zone di tutela della struttura centuriata

Elementi della centuriazione

Bonifiche storiche


Area di progetto

Linea elettrica di connessione interrata

Linea elettrica area staffata alle campate del ponte sul F. Taro

TAVOLA: QRP-01 - Stralcio tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" del PTCP di Parma

SCALA: 1:12.000



IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO

Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

Art.21 N.T.A.

Art.22 N.T.A.

Art.22 bis N.T.A.

Legenda

AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA

- Frane attive
- Aree soggette a decorticamento superficiale e/o scollivato
- Aree colanclive e sub-colanclive
- Scarpate di degradazione in atto
- Aree Ea (PAI)

AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA

- Frane quiescenti
- Parti di versante inglobati in corpi di frana quiescente
- Aree Eb (PAI)

AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA

- Versanti interessati da scivolamenti planari e rotazionali in massa
- Frane retite
- Deformazione gravitativa profonda di versante
- Detrito di versante
- Depositi di conide alluvionale
- Depositi alluvionali

ABITATI DA CONSOLIDARE O DA DELOCALIZZARE
(Art.24 N.T.A.)

- Abitati da consolidare (Allegato 3 N.T.A.)
per aree della Legge 8 luglio 1990 n. 448 e art.28 L.R. 10/01/96

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO ED ELEVATO (Art.26bis - Allegato 3 N.T.A.)

- Aree a rischio idrogeologico molto elevato
(Allegato 3.1 - Elaborato n.3 del Piano Stralcio per l'Ambiente (Protezione, P.A.))

Centri di instabilità segnalata
(Progetto S.C.A.I. - Adatto dei Centri Instabili della Regione Emilia-Romagna, pubblicazione G.N.D.C.I. - C.N.R.)

Area di progetto

Linea elettrica di connessione interrata

Linea elettrica area staffata alle campate del ponte sul F. Taro

TAVOLA: QRP-02 - Stralcio tavola C.2 "Carta del dissesto" del PTCP di Parma

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO


Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

- Area boscata
- Area non boscata
- Area di progetto
- Linea elettrica di connessione
interrata
- Linea elettrica area staffata alle
campate del ponte sul F. Taro

TAVOLA: QRP-03 - Stralcio tavola C.3 "Carta forestale" del
PTCP di Parma

SCALA: 1:12.000



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO**
Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

- Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o restrizione
 - Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione
 - Stepping Stone
 - Corridoi ecologici primari
 - Perimetro Aree Protette ai sensi della LR 6/2005 e Rete Natura 2000
 - Corridoi ecologici secondari
-
- Area di progetto
 - Linea elettrica di connessione interrata
 - Linea elettrica area staffata alle campate del ponte sul F. Taro



IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO

Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

- Aree di valore naturale ambientale (art.39)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)
- Ambiti agricoli periurbani (art.41)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42)
- Zone agricole normali (art.43)
- Aree urbane di Parma, Fidenza e Salsomaggiore
- Area di progetto
- Linea elettrica di connessione interrata
- Linea elettrica area staffata alle campate del ponte sul F. Taro


IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO


Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

PSC	
SISTEMI AMBIENTALE, STORICO-CULTURALE	
ZONE DI TUTELA E VINCOLI AMBIENTALI-PAESAGGISTICI	
<div>P.A.I. (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico):</div> <div><div></div> Limite tra la fascia A e la fascia B</div> <div><div></div> Limite tra la fascia B e la fascia C</div> <div><div></div> Limite esterno della fascia C</div>	
<div>PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TARO (art.44bis)</div> <div>(P.T.P. approvato con Delibera di G.R. n° 2609 del 30/12/1999)</div> <div>ZONIZZAZIONE</div> <div><div></div> Zona B</div> <div>Tutela ambientale generale</div>	
AMBITI E ZONE AGRICOLE	
<div><div></div> Sub ambito Aa1.3 Aree boscate</div>	
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE INFRASTRUTTURE PER GLI INSEDIAMENTI DI MAGGIORE RILEVANZA PER DIMENSIONE E FUNZIONE (art.2 comma 2 lett.d - RUE) (art.28 comma 2 lett.c - L.R. 20/2000)	
DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI	
<div><div></div> Aree per attrezzature e spazi collettivi (ex Zone G-F)</div> <div><div></div> Bacini d'acqua esistenti</div>	
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	
Viabilità esistente:	
<div><div></div> Fascia di rispetto stradale</div>	
IMPIANTI TECNOLOGICI - CIMITERI- P.A.E.	
<div>Comparti del P.A.E. (delibera CC n.11 del 29/2/2000:</div> <div>PP1; PP2; PP3; PP4; PP5; PP6; PP7; PP9; PP10)</div>	
RUE	
SISTEMA INSEDIATIVO	
AMBITI DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE POC 2005-2010 E SUCCESSIVE VARIANTI	
<div><div></div> APS Ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale</div> <div><div></div> APC Ambiti per attività produttive di rilievo comunale:</div> <div><div></div> APC1 Nuovi insediamenti produttivi</div> <div><div></div> APC Ambiti per attività produttive di rilievo comunale:</div> <div><div></div> APC2 Attività produttive esistenti e commerciali esistenti o in corso di attuazione con PUA approvato</div>	
AMBITI DEL TERRITORIO RURALE	
<div><div></div> Aree private sportive in territorio rurale (PP4 di PAE)</div>	

TAVOLA: QRP-06 - Stralcio tavola 1 "Ambiti e Trasformazioni
Territoriali in Variante e individuazioni Varianti" del
PSC-RUE del Comune di Medesano





IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GHIAIE DI MEDESANO

Studio di Impatto Ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO




TAVOLA: QRP-08 - Stralcio tavola 3 "Disciplina degli interventi edilizi diretti" del PUG del Comune di Collecchio

